



Ambito Territoriale 1 – Bergamo

SERVIZIO AFFIDI E ACCOGLIENZE FAMILIARI AMBITO 1 BERGAMO REGOLAMENTO AFFIDI E ACCOGLIENZE FAMILIARI

Premessa

Su spinta delle legislazioni nazionali e regionali, nell'Ambito 1 di Bergamo è stata compiuta, a partire dal 2011 un'azione complessiva di riordino dei Servizi alla Tutela che ricollocasse "la famiglia" al centro delle politiche di welfare. Per compiere questa azione è stata avviata a partire dal 1 gennaio 2016 una coprogettazione del "Servizio Minori e Famiglie Ambito 1 Bergamo" (SMeF) con il Consorzio Solco Città Aperta e l'Istituto Palazzolo.

In quest'ottica le **finalità dello SMeF** sono orientate a **favorire una cultura di sostegno alla famiglia** con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 2 della L.R. n. 34 del 14 dicembre 2004:

- **Sostenere le famiglie con minori**, nell'assolvimento dei compiti educativi e di cura;
- **Tutelare il minore e il suo benessere globale**, garantendone fin dove possibile la permanenza in famiglia, anche con misure di sostegno economico o di affidamento familiare consensuale temporaneo e favorendo sinergie tra famiglia, istituzioni pubbliche e private educative, sanitarie, sociali e mondo del lavoro;
- **Assicurare la tutela e la cura del minore**, in caso di inesistenza della famiglia o laddove la stessa non è in grado di provvedere alla sua crescita ed educazione, garantendo anche, ove necessario, il "proseguito amministrativo" decretato dall'autorità giudiziaria;
- **Assicurare l'integrazione dei minori stranieri** nella comunità locale;
- **Sostenere le iniziative delle reti di solidarietà familiare**;
- **Promuovere e garantire una diffusa informazione** sul territorio dei servizi e degli interventi previsti;
- **Sviluppare un'azione costantemente orientata all'empowerment sociale**, cioè al potenziamento di processi, competenze e risorse che vedano come protagonisti attivi i

soggetti sociali appartenenti ai nostri contesti territoriali di riferimento.

- **Promuovere**, in sinergia con gli interlocutori locali, **processi di natura culturale** riguardo ai temi dell'accoglienza, del bene comune, delle responsabilità collettive.

Il territorio dell'Ambito 1 è suddiviso in **quattro poli territoriali** all'interno dei quali operano equipe multi-professionali con sedi che di seguito riportiamo:

- 1) **Polo 1** presso la sede dei Servizi Sociali in via Mozart, 4 a Bergamo
- 2) **Polo 2** presso la sede dei Servizi Sociali in Largo Roentgen, 3 a Bergamo
- 3) **Polo 3** presso la sede dei Servizi Sociali in Piazzale Goisis, 3 a Bergamo
- 4) **Polo 4** presso la sede del Servizio Minori e Famiglie in Via Valbona, 73 a Ponteranica (Bg)

Le sedi sopracitate sono i **luoghi nel quale gli operatori incontrano nella quotidianità le famiglie e i minori e le agenzie del territorio, dove è depositato il materiale relativo alle cartelle e agli strumenti di lavoro e dove avvengono i poli quindicinali**. Rispetto al polo 4, vista la specificità del territorio e la necessità di mantenere una vicinanza con i Comuni dell'Ambito è prevista, oltre alla sede di Ponteranica, **una sede in ogni Comune** in cui gli operatori del Servizio, se necessario, possono effettuare i colloqui con le famiglie e incontrare le varie agenzie dei singoli territori. La sede del Servizio Affidi e accoglienze familiari è presso l'**Unità Operativa Minori del Comune** di Bergamo in via S. Martino della Pigrizia, 54 a Bergamo. Gli operatori sono poi operativi anche nelle sedi dei poli e in altri luoghi del territorio.

Ciò premesso, al fine di rendere omogenei gli interventi di affido e accoglienza familiari a favore dei minori e delle loro famiglie dei Comuni dell'Ambito 1 si definisce quanto segue:

Art. 1 Normativa

L'affido familiare è regolamentato dalla legge 4 maggio 1983 n°184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" con successive modifiche della legge 28 marzo 2001 n°149 e della legge 19 ottobre 2015 n° 173.

Art. 2 Definizione e finalità

L'affido familiare è un intervento temporaneo, di protezione e di tutela di minori che vivono in un ambiente familiare non sufficientemente idoneo a rispondere ai loro bisogni evolutivi. Consiste nell'accogliere in nuclei familiari diversi da quello d'origine, minori in condizioni di rischio o di danno evolutivo.

Tale intervento presuppone la valutazione della recuperabilità genitoriale e il mantenimento dei rapporti con la famiglia d'origine del minore, in vista del suo rientro.

Ogni affido rappresenta un'esperienza a sé e prevede un progetto specifico, definito in base ai bisogni del bambino, alle problematiche della famiglia d'origine, ai motivi dell'allontanamento, alle caratteristiche e alla disponibilità della famiglia affidataria.

Art. 3 Tipologia di affido familiare

In base alla normativa di riferimento sopra citata si possono individuare due forme di affido familiare:

- **Affido consensuale** è disposto dal Sindaco del comune di residenza del minore su proposta del Servizio Minori e Famiglie, previo consenso scritto di entrambi i genitori o dell'unico genitore esercente la responsabilità genitoriale o del tutore. Tale provvedimento viene ratificato dal Giudice Tutelare.
- **Affido giudiziale** è disposto dal Tribunale per i Minorenni, che si avvale del Servizio Minori e Famiglie per la sua attuazione e vigilanza.

L'affido familiare può essere inoltre articolato secondo tipologie diverse sulla base dei bisogni del minore. Pertanto l'affido può essere:

- ***A TEMPO PIENO (RESIDENZIALE)***, quando il minore viene accolto stabilmente da una famiglia affidataria pur mantenendo rapporti con la sua famiglia d'origine;
- ***A TEMPO PARZIALE (DIURNO)***, quando il minore trascorre con la famiglia affidataria parte della giornata per più giorni a settimana;

Entrambe le tipologie di affido familiare possono presentarsi come:

- **AFFIDO ETEROFAMILIARE**, quando il minore si stabilisce, a tempo pieno o a tempo parziale, presso una famiglia, una coppia, con o senza figli, o una persona singola, che non ha vincoli di parentela che si è resa disponibile, previa conoscenza e formazione, ad accogliere un minore;
- **AFFIDO PARENTALE**, quando il minore si stabilisce, a tempo pieno o a tempo parziale, presso una famiglia, una coppia, con o senza figli, o una persona singola, con legami di parentela entro il 4° grado.

Art. 4 I patti educativi

All'interno di un'ottica preventiva, il Servizio Minori e Famiglie, congiuntamente alle agenzie educative presenti sul territorio, promuove e condivide un progetto di vicinanza tra un nucleo familiare con un altro nucleo o con una persona singola. Agisce pertanto come elemento di congiunzione tra bisogno e offerta di disponibilità ed interviene accompagnando il progetto.

Il Patto Educativo è dunque uno strumento a disposizione delle famiglie e degli operatori del territorio che consente di formalizzare le esperienze di accoglienza e di supporto tra famiglie. Tale Patto Educativo viene sottoscritto dalle due famiglie e dagli operatori del Servizio Minori e Famiglie.

Art. 5 Funzioni dell'équipe Servizio Affidi e Accoglienze familiari

Il Servizio Affidi e Accoglienze familiari, attraverso l'équipe composta da coordinatore, assistenti sociali, psicologi ed educatori, svolge le seguenti attività:

- **Sensibilizzazione e formazione**, promuove iniziative di pubblicizzazione, sensibilizzazione e orientamento al fine di favorire la diffusione di una cultura dell'accoglienza e dell'affido sui comuni dell'Ambito 1. Tale attività si può realizzare attraverso incontri pubblici mirati ad approfondire i diversi aspetti dell'affido familiare, in collaborazione con gli operatori del Servizio Minori e Famiglie e con le realtà presenti sul territorio;
- **Conoscenza di famiglie (coppie o singoli)**, effettua un percorso di conoscenza approfondita delle famiglie disponibili all'affido attraverso un percorso articolato volto a comprendere la loro effettiva disponibilità e le loro caratteristiche personali e relazionali;
- **Conoscenza del minore e della famiglia d'origine**, effettua un percorso di conoscenza del minore e della sua famiglia al fine di poter costruire un progetto che risponda in maniera adeguata ai bisogno del minore;
- **Progettazione**, collabora con gli altri operatori del Servizio Minori e Famiglie per formulare il progetto d'affido e per individuare successivamente la famiglia affidataria più adeguata;
- **Conoscenza e condivisione del progetto di affido tra la famiglia affidante e la famiglia affidataria**,
- **Accompagnamento delle famiglie affidatarie**, garantisce agli affidatari un sostegno permanente per tutta la durata dell'affido, sia singolarmente, attraverso colloqui e momenti di verifica, che nel contesto del gruppo delle famiglie affidatarie. Inoltre, gli operatori garantiscono alle famiglie i necessari supporti e gli adempimenti amministrativo-burocratici.
- **Accompagnamento del minore** durante il progetto di affido, attraverso colloqui di sostegno, visite domiciliari, incontri periodici con le agenzie territoriali (Scuole, oratori, scout, ecc.);

- **Relazioni** periodiche sull'andamento dei progetti di affido all'Autorità giudiziaria e agli altri operatori del Servizio Minori e Famiglie;
- **Rendicontazione** alle Amministrazioni comunali e alla Regione Lombardia del lavoro svolto

L'equipe Affidi e Accoglienze Familiari qualora non avesse una famiglia che possa rispondere ai bisogni del minore, si può rivolgere a Reti e Associazioni Familiari operanti sul territorio nell'individuazione di una risorsa familiare idonea, al fine di perseguire congiuntamente, nel rispetto dei ruoli di ognuno, il benessere del minore.

Art. 6 Diritti del minore in affido

Nella realizzazione e nell'attivazione del progetto di affido il minore ha diritto:

- ad essere preparato, informato ed ascoltato (compatibilmente all'età) rispetto al progetto d'affido;
- a mantenere rapporti con la sua famiglia d'origine;
- ad essere sostenuto con opportuni interventi pedagogici e psicologici durante tutto il percorso;
- a mantenere rapporti con la famiglia affidataria anche al termine dell'affido, quando non vi siano condizioni che lo impediscano.

Art. 7 Diritti e doveri della famiglia affidataria

Gli affidatari vengono individuati fra coloro che si sono dichiarati disponibili e per i quali l'equipe del Servizio Affidi e Accoglienze Familiari ha ritenuto adeguata la disponibilità all'accoglienza del minore.

La famiglia affidataria ha diritto ad:

- essere coinvolta in tutte le fasi del progetto di affido;
- avere un sostegno individuale e di gruppo;
- essere accompagnati nello svolgere adempimenti amministrativi e sanitari;
- avere un contributo come riconoscimento per l'impegno sociale e di accoglienza (vedi art. 12);
- usufruire di tutti i benefici (economici, lavorativi, fiscali, ecc.) previsti dalle vigenti normative.

Gli affidatari si impegnano a:

- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affidamento, tenendo conto delle indicazioni dei genitori naturali, del Tutore e del Servizio Minori e Famiglie;
- collaborare con la famiglia d'origine nell'interesse del minore, secondo le indicazioni fornite;
- collaborare con gli operatori del Servizio Minori e Famiglie in ogni fase del progetto;
- assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affidamento e della famiglia d'origine.

Agli affidatari viene rilasciata la documentazione attestante l'avvenuto avvio del progetto di accoglienza del minore.

Art. 8 Diritti e doveri della famiglia d'origine

Nell'attivazione e nella realizzazione del progetto di affido la famiglia di origine ha diritto a:

- essere coinvolta in tutte le fasi del progetto di affido;
- mantenere i rapporti con il proprio figlio;
- avere un sostegno individuale per tutta la durata del progetto d'affido;

La famiglia di origine si impegna a:

- mantenere rapporti e a collaborare con gli operatori di riferimento;
- rispettare eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- collaborare con la famiglia affidataria nell'interesse del minore, secondo le indicazioni fornite.

Gli impegni sopra elencati vengono sottoscritti da entrambe le famiglie.

Art. 9 Compiti dei Comuni in materia di affido

L'Amministrazione Comunale provvede:

- a formalizzare l'affido consensuale e comunicarlo al Giudice Tutelare;
- ad erogare il contributo sia per gli affidi consensuali che giudiziali (vedi art.12);
- a collaborare con il Servizio Minori e Famiglie per la promozione e la diffusione dell'informazione e della cultura dell'accoglienza all'interno dei propri territori.

Art. 10 Copertura assicurativa

I minori collocati in affido e le famiglie affidatarie sono coperti da apposita polizza assicurativa regionale per i servizi socio-assistenziali come previsto dall'Art 13 della Legge Regionale 7 gennaio 1986 n. 1 "Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia".

Alle famiglie che si rendono disponibili alla definizione di un Patto educativo è garantita la copertura assicurativa sulla responsabilità civile.

Art. 11 Conclusione dell'affido

L'affido si conclude con provvedimento dell'autorità che lo ha disposto, quando la famiglia d'origine ha superato le proprie difficoltà, o nel caso in cui la prosecuzione non sia più nell'interesse del minore.

Art. 12 Contributi alle famiglie affidatarie

La famiglia affidataria percepisce un contributo fisso mensile svincolato dal reddito quale impegno dell'Amministrazione nei confronti della famiglia affidataria e quale riconoscimento per l'impegno sociale svolto.

E' di competenza della Giunta Comunale determinare il contributo economico mensile a sostegno delle famiglie affidatarie, per quanto riguarda l'affido eterofamiliare residenziale e diurno.

Art. 13 Compartecipazione delle famiglie di origine

Ogni Amministrazione Comunale può chiedere alle famiglie d'origine, quando le condizioni economiche e sociali di queste lo consentono, di partecipare all'onere finanziario conseguente all'affido.

Art. 14 Disposizioni finali

Per quanto non direttamente disposto nel presente regolamento, si rimanda alla legislazione in materia.

Bergamo 24 marzo 2017

Approvato con verbale dell'Assemblea dei Sindaci del